

**LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 7-08-2003**  
**REGIONE MOLISE**  
**NORME PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE**  
**DEI RIFIUTI**  
**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 17**  
**del 16 agosto 2003**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge

**ARTICOLO 1**

(Finalità ed oggetto della legge)

1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, detta norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano, per la messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
2. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti ed esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19 e 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione dei Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli Enti Locali, gli Enti di Ricerca, le Università degli Studi, le Istituzioni Scolastiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste e quelle di volontariato e dei consumatori, campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in materia ambientale.

**ARTICOLO 2**

(Principi)

1. La Regione e gli Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:
  - a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
  - b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente;
  - c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
  - d) assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, superando la frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
  - e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso Proposta di Legge Regionale di Attuazione del Piano, una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento;

- f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;
  - g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;
  - h) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi.
2. Per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti riutilizzabili definiti tali da norme statali, si applica la procedura sulla "disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente" ai sensi della Legge Regionale n. 21/2000. L'Assessorato Regionale all'Ambiente si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. o di subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A., introducendo eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare.

### ARTICOLO 3

(Specificazioni terminologiche)

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:
- a) DECRETO: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) ATO: gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;
  - c) ANAGRAFE: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

### ARTICOLO 4

(Competenze della Regione)

1. È di competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono altresì di competenza della Regione:
- a) l'emanazione di provvedimenti straordinari;
  - b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente Legge e dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
  - c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
  - e) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;
  - f) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto ambientale;
  - g) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
  - h) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati negli ATO;
  - i) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di

raggiungere gli obiettivi minimi del piano.

#### ARTICOLO 5

(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 20 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

#### ARTICOLO 6

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### ARTICOLO 7

(Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti:

- a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;
- b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno del territorio provinciale;
- c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.

2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

#### ARTICOLO 8

(Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dovrà contenere:

- a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire;
- b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
- c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);
- d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;
- e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la

- riorganizzazione dei servizi;
- g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

#### ARTICOLO 9

(Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati.
2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta Regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, perché esprimano il loro parere, formalmente con Delibera di Consiglio, entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
3. Nei successivi 30 giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene adottato nella versione definitiva dalla Giunta Regionale e trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione.
4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed acquisita efficacia dalla data di pubblicazione.
5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.
6. Gli aggiornamenti tecnici al piano sono deliberati dalla Giunta Regionale con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre quelli programmatici sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
7. Ogni tre anni, la Giunta Regionale presenta una relazione al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.

#### ARTICOLO 10

(Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)

1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, deve contenere:
  - a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;
  - b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di recupero, di riciclo e di innocuità finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
  - c) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta

- differenziata e relative attività di recupero;
- d) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
- e) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base dei criteri stabiliti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
- f) le modalità per l'attuazione del Piano;
- g) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione
- h) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- i) termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento.

#### ARTICOLO 11

(Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)

1. I Piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati entro quattro mesi dalla data di esecutività del Piano Regionale.
2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Consigli Comunali, acquisito anche in apposita conferenza.
3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate alla Provincia.
4. La Provincia promuove, nelle diverse aree del proprio territorio, la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.
5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.
6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni convocati in apposita conferenza ed acquisito i verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il Piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzianti emersi nella conferenza dei Comuni, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta Regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Il Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
8. Se la Giunta Regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può disporre il rinvio per riesame alla Provincia, con le relative osservazioni. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i successivi 30

giorni.

9. Le modifiche al Piano provinciale, sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre secondo le procedure previste nel presente articolo.

#### ARTICOLO 12

(Effetti del Piano regionale)

1. Le prescrizioni contenute nel Piano Regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.

#### ARTICOLO 13

(Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)

1. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti.

#### ARTICOLO 14

(Delimitazione degli ATO)

1. In attuazione dell'art. 23 del Decreto, sono istituiti tre ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani, così come di seguito riportato:

---

---

ATO	Provincia	ISTAT COMUNE
1.	Isernia 001	ACQUAVIVA D'ISERNIA
1	Isernia 012	CASTEL SAN VINCENZO
1	Isernia 014	CERRO AL VOLTURNO
1	Isernia 017	COLLI A VOLTURNO
1	Isernia 018	CONCA CASALE
1	Isernia 021	FORNELLI
1	Isernia 019	FILIGNANO
1	Isernia 028	MONTAQUILA
1	Isernia 029	MONTENERO VAL COCCHIARA
1	Isernia 036	PIZZONE
1	Isernia 038	POZZILLI
1	Isernia 039	RIONERO SANNITICO
1	Isernia 042	ROCCHETTA A VOLTURNO
1	Isernia 048	SCAPOLI
1	Isernia 050	SESTO CAMPANO
1	Isernia 052	VENAFRO
1	Isernia 011	CASTELPIZZUTO
1	Isernia 020	FORLÌ DEL SANNIO
1	Isernia 023	ISERNIA
1	Isernia 024	LONGANO
1	Isernia 025	MACCHIA D'ISERNIA
1	Isernia 027	MIRANDA
1	Isernia 030	MONTERODUNI
1	Isernia 031	PESCHE

1	Isernia 032	PESCOLANCIANO
1	Isernia 034	PETTORANELLO DEL MOLISE
1	Isernia 041	ROCCASICURA
1	Isernia 044	SANT'AGAPITO
1	Isernia 002	AGNONE
1	Isernia 004	BELMONTE DEL SANNIO
1	Isernia 006	CAPRACOTTA
1	Isernia 007	CAROVILLI
1	Isernia 009	CASTEL DEL GIUDICE
1	Isernia 013	CASTELVERRINO
1	Isernia 033	PESCOPENNATARO
1	Isernia 035	PIETRABBONDANTE
1	Isernia 037	POGGIO SANNITA
1	Isernia 043	SAN PIETRO AVELLANA
1	Isernia 046	SANT'ANGELO DEL PESCO
1	Isernia 051	VASTOGIRARDI
1	Isernia 008	CARPINONE
1	Isernia 015	CHIAUCI
1	Isernia 016	CIVITANOVA DEL SANNIO
1	Isernia 005	CANTALUPO DEL SANNIO
1	Isernia 010	CASTELPETROSO
1	Isernia 022	FROSOLONE
1	Isernia 026	MACCHIAGODENA
1	Isernia 047	SANT'ELENA SANNITA
1	Isernia 049	SESSANO DEL MOLISE
1	Isernia 040	ROCCAMANDOLFI
1	Isernia 045	SANTA MARIA DEL MOLISE
1	Isernia 003	BAGNOLI DEL TRIGNO

---

2	Campobasso 022	DURONIA
2	Campobasso 003	BOJANO
2	Campobasso 007	CAMPOCHIARO
2	Campobasso 017	CERCEMAGGIORE
2	Campobasso 018	CERCEPICCOLA
2	Campobasso 020	COLLE D'ANCHISE
2	Campobasso 028	GUARDIAREGIA
2	Campobasso 067	SAN GIULIANO DEL SANNIO
2	Campobasso 070	SAN MASSIMO
2	Campobasso 071	SAN POLO MATESE
2	Campobasso 075	SEPINO
2	Campobasso 076	SPINETE
2	Campobasso 002	BARANELLO
2	Campobasso 005	BUSSO
2	Campobasso 006	CAMPOBASSO
2	Campobasso 012	CASALCIPRANO
2	Campobasso 013	CASTELBOTTACCIO
2	Campobasso 014	CASTELLINO DEL BIFERNO
2	Campobasso 016	CASTROPIGNANO
2	Campobasso 023	FERRAZZANO
2	Campobasso 033	LUCITO
2	Campobasso 039	MOLISE
2	Campo basso 041	MONTAGANO
2	Campobasso 049	ORATINO
2	Campobasso 052	PETRELLA TIFERNINA

2	Campobasso 054	PIETRACUPA
2	Campobasso 059	RIPALIMOSANI
2	Campobasso 079	TORELLA DEL SANNIO
2	Campobasso 084	VINCHIATURO
2	Campobasso 024	FOSSALTO
2	Campo basso 032	LIMOSANO
2	Campobasso 043	MONTEFALCONE DEL SANNIO
2	Campobasso 060	ROCCAVIVARA
2	Campobasso 062	SALCITO
2	Campobasso 063	SAN BIASE
2	Campobasso 073	SANT'ANGELO LIMOSANO
2	Campobasso 081	TRIVENTO
2	Campobasso 021	COLLETORTO
2	Campobasso 008	CAMPODIPIETRA
2	Campobasso 009	CAMPOLIETO
2	Campobasso 025	GAMBATESA
2	Campobasso 026	GILDONE
2	Campobasso 030	JELSI
2	Campobasso 035	MACCHIA VALFORTORE
2	Campobasso 037	MATRICE
2	Campobasso 038	MIRABELLO SANNITICO
2	Campobasso 040	MONACILIONI
2	Campobasso 053	PIETRACATELLA
2	Campobasso 057	RICCIA
2	Campobasso 066	SAN GIOVANNI IN GALDO
2	Campobasso 068	SAN GIULIANO DI PUGLIA
2	Campobasso 074	SANT'ELIA A PIANISI
2	Campobasso 080	TORO
2	Campobasso 082	TUFARA
2	Campobasso 072	SANTA CROCE DI MAGLIANO

---

3	Campobasso 004	BONEFRO
3	Campobasso 011	CASACALENDA
3	Campobasso 019	CIVITACAMPOMARANO
3	Campobasso 027	GUARDIALFIERA
3	Campo basso 034	LUPARA
3	Campobasso 047	MONTORIO DEI FRENTANI
3	Campobasso 048	MORRONE DEL SANNIO
3	Campobasso 056	PROVVIDENTI
3	Campobasso 058	RIPABOTTONI
3	Campobasso 001	ACQUAVIVA COLLECROCE
3	Campobasso 015	CASTELMAURO
3	Campobasso 036	MAFALDA
3	Campobasso 045	MONTEMITRO
3	Campobasso 046	MONTENERO DI BISACCIA
3	Campobasso 050	PALATA
3	Campobasso 064	SAN FELICE DEL MOLISE
3	Campobasso 077	TAVENNA
3	Campobasso 010	CAMPOMARINO
3	Campobasso 029	GUGLIONESI
3	Campobasso 031	LARINO
3	Campobasso 042	MONTECILFONE
3	Campobasso 044	MONTELONGO
3	Campobasso 051	PETACCIATO

3	Campobasso 055	PORTOCANNONE
3	Campobasso 061	ROTELLO
3	Campobasso 065	S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
3	Campobasso 069	SAN MARTINO IN PENSILIS
3	Campobasso 078	TERMOLI
3	Campobasso 083	URURI

Gli ambiti territoriali ottimali riportati (ATO) al comma 1 possono essere modificati al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani o per sopravvenute scelte di programmazione regionale.

Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentite le Province ed i Comuni interessati.

Il provvedimento di cui al comma 3 detta altresì le disposizioni per adeguare la convenzione di cui al successivo articolo 15 alla nuova delimitazione dell'ATO.

#### ARTICOLO 15

(Gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Negli Ambiti Territoriali Ottimali, le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono Piani di Gestione dei Rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 22/1997.

2. Le Province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I Comuni di ciascun Ambito Territoriale Ottimale, di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla perimetrazione dell'Ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrata dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

#### ARTICOLO 16

(Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa)

1. L'importo di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, comma 29, è così stabilito:

a) per lo smaltimento dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si fa riferimento agli ammontari fissati nel Decreto Ministeriale 18 luglio 1996:

øFF EURO 2 a tonnellata

per i rifiuti elencati nell'allegato 3 del Decreto Ministeriale 18 luglio 1996;

øFF EURO 1,6 a tonnellata

per i rifiuti elencati nell'allegato 4 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994;

øFF EURO 1 a tonnellata

per tutti gli altri rifiuti;

øFF EURO 10 a tonnellata

per i rifiuti speciali;

øFF EURO 26 a tonnellata  
per gli altri rifiuti.

2. I proventi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, costituiscono il fondo incentivante destinato alle Province e agli ATO secondo i seguenti criteri: una quota del 10% spetta alle province. Il 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in apposito fondo della Regione destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento della agenzia regionale per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

3. Il regolamento di attuazione stabilirà tra l'altro i casi nei quali possono essere ridotti o dichiarati decaduti gli incentivi provenienti dal fondo di cui al comma 1 ed erogati a favore dei soggetti di cui al comma 2.

#### ARTICOLO 17

(Presentazione della domanda)

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, corredata dal relativo progetto definitivo dell'impianto e dalla documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni in materia ambientale-paesaggistica, urbanistica, di sicurezza degli impianti e sui luoghi di lavoro, igiene pubblica.

2. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta.

3. La Giunta Regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti nei piani provinciali secondo il procedimento definito dall'articolo 27 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### ARTICOLO 18

(Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997; n. 22)

1. Il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 27 del Decreto è il Dirigente della competente Struttura Regionale che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

a) provvede ad assegnare a se od altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria;

b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei presupposti rilevanti ai fini istruttori, nonché la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata alla stessa;

c) dispone eventualmente la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante.

2. Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data di

regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2 del Decreto, ed invita a parteciparvi anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante.

3. La conferenza è convocata con lettera inviata a tutti i componenti entro 7 giorni dalla riunione per le sedute istruttorie e con lettera raccomandata A/R 15 giorni prima della data della riunione per le sedute conclusive.

4. Il Responsabile del procedimento verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza, ne coordina i lavori e redige il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la valutazione negativa espressa da ciascun partecipante.

#### ARTICOLO 19

(Competenze della conferenza)

1. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza di cui al precedente articolo, che può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise - A.R.P.A.M., provvede agli adempimenti istruttori previsti dall'art. 27, comma 3 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Entro il predetto termine, la conferenza trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti e con la relativa proposta di deliberazione alla Giunta Regionale per l'adozione del provvedimento finale.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23, relative alla conferenza prevista dall'articolo 27, comma 2 del Decreto, si provvede con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

#### ARTICOLO 20

(Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale)

1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o della Legge regionale n. 21/2000, il termine di cui al comma 1 dell'articolo precedente resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni o regionale, ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21.

#### ARTICOLO 21

(Competenze della Giunta Regionale)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni e della proposta di deliberazione da parte della conferenza, la Giunta Regionale approva il progetto definitivo.

2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni di organi regionali, provinciali e comunali, nonché il relativo titolo abilitativo edilizio. L'approvazione stessa

costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla conferenza.

## ARTICOLO 22

(Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati)

1. Il procedimento di approvazione di cui al presente Titolo V si applica anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo.

2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Giunta Regionale ed al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio da parte del Comune territorialmente competente, ove necessaria. L'avvio degli interventi in variante può avvenire decorsi sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

4. Qualora la Giunta Regionale accerti che le modifiche proposte non rientrino tra quelle di cui al comma 2, dichiara, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato, che si tratta di modifiche sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di approvazione di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al presente Titolo V.

## ARTICOLO 23

(Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

1. La Giunta Regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione secondo la disciplina di cui al presente Titolo V; localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai Piani Provinciali.

2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 29, comma 1 del Decreto, integrate dalle seguenti:

a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'A.R.P.A.M., i cui costi sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

3. La Giunta Regionale autorizza altresì attività sperimentali, non interferenti con l'attività di pianificazione di cui al Titolo III

della presente legge, finalizzate alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed ambientale di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti, alle condizioni di cui ai commi successivi.

4. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora le stesse comportino rischi di danno alla salute pubblica ed all'ambiente.

5. A tal fine, la Giunta Regionale, con apposita deliberazione, definisce:

- a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni
- b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di idonea garanzia finanziaria;
- c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.M.), fermo restando che i costi dei controlli sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;
- d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

#### ARTICOLO 24

(Osservatorio del ciclo dei rifiuti)

1. È istituito presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente l'Osservatorio del Ciclo dei rifiuti (OCR), con i seguenti compiti:

- a) raccogliere i dati relativi al ciclo dei rifiuti ed effettuare tutte le elaborazioni tecnico-scientifiche;
- b) fornire pareri tecnici ed amministrativi alla Giunta Regionale, alle Province ed agli Enti comunali;
- c) monitorare l'attuazione del Piano Regionale e di quelli Provinciali segnalando alla Giunta Regionale eventuali inadempienze e suggerendo gli strumenti attuativi;
- d) provvedere alla divulgazione dei dati sul ciclo dei rifiuti;
- e) ogni altra attività che potrà essere a quest'organismo assegnata dalla Giunta regionale anche su proposta dell'Osservatorio stesso.

2. L'Osservatorio sul Ciclo dei rifiuti è presieduto dall'Assessore o suo delegato competente in materia di rifiuti ed è composto:

- a) Da un ESPERTO  
DESIGNATO dall'ARPAM;
- b) Da due ESPERTI  
DESIGNATI dalle Province;
- c) Da un ESPERTO  
DESIGNATO dalla Giunta Regionale;
- d) Da un ESPERTO  
DESIGNATO dalle Associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito regionale.

3. La Giunta regionale emana le disposizioni concernenti il funzionamento dell'Osservatorio del Ciclo dei rifiuti.

#### ARTICOLO 25

(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti)

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dal dirigente dell'Assessorato Regionale

all'ambiente con determinazione dirigenziale secondo il procedimento di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere:

- a) il riferimento del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto utilizzato;
- b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.

3. L'istruttoria svolta è diretta a verificare la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo e l'attività da autorizzare e a tal fine può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.M.

4. L'autorizzazione dura cinque anni ed indica in particolare:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;
- c) le precauzioni che occorre osservare per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;
- f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito adibito alle operazioni di smaltimento e recupero;
- g) le garanzie finanziarie;
- h) i requisiti di idoneità e capacità tecnica che deve possedere il soggetto richiedente;
- i) il sistema di monitoraggio a carico del gestore, le modalità di invio dei dati nonché i controlli minimali previsti.

## ARTICOLO 26

(Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero)

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Regione determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. La garanzia finanziaria deve essere costituita secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 348/1982, così come modificata dall'art. 128 del Decreto Legislativo n. 175/1995.

3. L'importo della fidejussione deve essere proporzionato al progetto relativo alle operazioni messe in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, di cui all'art. 28, comma 1, lettera g) del Decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la fidejussione.

4. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, determina le clausole essenziali e fissa i parametri per stabilire l'importo minimo e massimo della fidejussione, articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.

## ARTICOLO 27

(Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero)

dei rifiuti)

1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2 del Decreto, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti disciplinato dal Titolo I, Capo V del Decreto, è subordinato a comunicazione di inizio di attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'art. 31, commi 1, 2 e 3 del Decreto. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, è inviata dall'interessato alla Provincia territorialmente competente ed è rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.

2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

Entro lo stesso termine, la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione e accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, avvalendosi dell'A.R.P.A.M.. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la Provincia, dispone con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, entro il termine fissato dalla Provincia, a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

## ARTICOLO 28

(Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza)

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme della Giunta Regionale, anche indipendentemente dalle previsioni degli atti di programmazione vigenti, può emanare provvedimenti volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza relative alla gestione dei rifiuti. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento e di recupero, esistenti ed autorizzati, o nuovi siti, in cui disporre la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione od ogni ulteriore atto di assenso, ove occorrenti.

2. La Giunta Regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento e recupero di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed adeguamento ed eventualmente disporre la realizzazione e gestione tramite commissari "ad acta".

3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e: comunque ogni atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte delle Regioni, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendono necessari per i siti o gli impianti di smaltimento e di recupero di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta Regionale.

4. Il conferimento dei rifiuti negli impianti di cui al primo comma è autorizzato dalla Giunta Regionale nei casi in cui non sia

previsto dai Piani provinciali e disciplinato da accordi o altri atti di intesa fra gli enti locali competenti.

#### ARTICOLO 29

(Vigilanza e attività sostitutiva)

1. La Regione vigila:

a) che i Piani provinciali di cui all'art. 10 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 11 ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) che siano rispettate le linee di indirizzo e le tariffe di smaltimento fissate ai sensi dell'articolo 16.

2. Le Province vigilano che gli interventi contenuti nei Piani provinciali siano eseguiti nei tempi e secondo le modalità stabilite nei Piani stessi.

3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni del piano.

La Provincia annualmente invia alla Giunta Regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale.

4. La Regione e le Province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti, previa diffida ad adempiere, entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte Provinciali nominano un commissario "ad acta" che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza.

5. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 4, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 1 dalla Regione, e in base ai controlli di cui al comma 2 dalle Province.

6. La Regione provvede direttamente all'adozione dei provvedimenti di sostituzione:

a) fino all'approvazione dei Piani provinciali;

b) in caso di mancata sostituzione da parte delle Province decorsi sessanta giorni dall'accertamento della inadempienza.

#### ARTICOLO 30

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'articolo 17, comma 12 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

2. L'Anagrafe è tenuta ed aggiornata (sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli) dall'A.R.P.A.M. che, sulla base delle notifiche di cui all'articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso Decreto, individua:

a) gli ambiti territoriali interessati da fatti di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione stabiliti dal Decreto Interministeriale;

b) la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi della lettera a);

c) i responsabili dei fatti di contaminazione e gli altri soggetti cui competono gli interventi di bonifica, ove i primi non siano

- individuati o rimangono inadempienti;
- d) il Comune territorialmente competente nei casi di cui all'art. 17, comma 9 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- e) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati o di mancata esecuzione d'ufficio da parte del Comune territorialmente competente;
- f) la stima degli oneri finanziari.
3. La Giunta Regionale trasmette gli elenchi all'OCR che cura la pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi di siti contaminati contenuti nell'Anagrafe.

#### ARTICOLO 31

(Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica)

1. La Giunta Regionale, approva, con propria deliberazione, le norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 17, comma 2, letto b) del Decreto nonché le linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli stessi.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede anche alla individuazione delle tipologie di progetti non soggetti alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 17, comma 4 del Decreto.
3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### ARTICOLO 32

(Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati)

1. Chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, in Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999 è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine:
- a) entro e non oltre quarantotto ore dall'evento di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione notifica tale fatto alla Giunta Regionale, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, nonché all'A.R.P.A.M. e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda A.S.L. competente per territorio;
- b) entro e non oltre le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, gli interventi di messa in sicurezza adottati per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, deve presentare il progetto di bonifica al Comune territorialmente competente ed alla Giunta Regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1, lett. c), il Comune o la Regione, secondo le

rispettive competenze indicate al comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, approvano il progetto di bonifica ed autorizzano la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale.

L'istruttoria tecnica è svolta dall'A.R.P.A.M. Ove l'approvazione del progetto di bonifica sia di competenza comunale, il Comune si avvale delle strutture dell'A.R.P.A.M..

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi sopportabili, i limiti di accettabilità richiesti, può contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo nonché in ordine all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 7 del Decreto, l'autorizzazione di cui al comma 2 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

5. Le garanzie di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto sono prestate a favore dell'ente che approva il progetto per un ammontare pari al costo dell'intervento progettato.

6. La Provincia competente per territorio, con apposita relazione semestrale, comunica alla Giunta Regionale, al Comune ed al servizio dell'A.R.P.A.M. lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica autorizzati dal Comune.

7. Il completamento degli interventi di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata, il Comune o la Regione, secondo le rispettive competenze, possono, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di abitabilità ed agibilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

9. Ove il progetto di bonifica preveda la realizzazione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti sottoposto, ai sensi della normativa statale o regionale vigenti, alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni ovvero della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge Regionale n. 21/2000.

## ARTICOLO 33

(Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio)

1. Gli organi e gli uffici di controllo ambientale ed igienico-sanitario che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali i livelli di inquinamento risultano superiori ai limiti statali o regionali, ne danno comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.M. indicando, ove individuabili, i soggetti cui competono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e specificando gli ambiti territoriali interessati dalla contaminazione e le caratteristiche degli inquinanti presenti.
  2. Il Comune e la Regione, secondo la rispettiva competenza, come determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, con provvedimento motivato, diffidano i responsabili del superamento dei limiti di accettabilità a realizzare gli interventi di messa in sicurezza ed a presentare il progetto di bonifica secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.
  3. Ove i soggetti responsabili rimangano inadempienti, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la contaminazione riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni.
  4. A tal fine, il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla diffida di cui al comma 2, notifica alla Regione e al Servizio dell'A.R.P.A.M. la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
  5. In caso di mancata o ritardata notifica di cui al comma precedente, il Comune decade dalla facoltà di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e la Regione, entro i successivi quindici giorni, comunica al Servizio dell'A.R.P.A.M., gli enti di cui intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio dei medesimi interventi.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora i responsabili del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la contaminazione riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni.
  7. Il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, notifica alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.M., la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
- La mancata o ritardata notifica produce gli effetti di cui al precedente comma 5.

#### ARTICOLO 34

(Norma finanziaria)

1. La Regione dà attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti dando priorità nell'ambito della programmazione negoziata dei fondi comunitari e statali ai progetti ed azioni definiti dal Piano Regionale e da quello Provinciale.
2. Con la Legge di bilancio saranno annualmente determinati

gli stanziamenti di spesa destinati all'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti.

#### ARTICOLO 35

(Sanzioni)

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.
2. Per la mancata o ritardata presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 32 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,91 a Euro 6.197,48.
3. Il responsabile di cui all'articolo 17, comma 2 del Decreto che violi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro 15.493, 71.
4. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'A.R.P.A.M. in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro 15.493, 71.
5. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ARTICOLO 36

(Disposizioni transitorie)

1. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 11, sono dichiarate improcedibili le domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore della medesima, relativi all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione o all'ampliamento degli impianti nonché al rilascio all'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento o di recupero. Sono fatte salve le fasi dei medesimi procedimenti che si sono già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, rilasciate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci sino alla loro scadenza e possono essere rinnovate in via provvisoria, ma con durata non superiore a quella stabilita per l'approvazione dei Piani Provinciali. A tal fine, le domande di rinnovo devono essere presentate alla Regione novanta giorni prima della loro scadenza.

#### ARTICOLO 37

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, approva:

- a) le modalità di composizione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto e le norme che disciplinano l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 27 del Decreto;
- b) i criteri tecnici da osservare in sede di approvazione e valutazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- c) il modello di domanda per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'elenco della documentazione tecnica da allegare;
- d) il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, aventi ad oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco dei documenti da allegare;
- e) i modelli di comunicazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 17 del Decreto del comma 1, art. 9 del Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta Regionale, d'intesa con le Province e previo parere dell'A.R.P.A.M., approva con deliberazione le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 20 del Decreto.

3. Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### ARTICOLO 38

(Abrogazione di norme regionali)

1. A decorrere dalla data di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti sono abrogate la Legge Regionale 8 marzo 1984, n. 6 ed i successivi connessi provvedimenti.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 7 agosto 2003.